

Milano



Comune  
di Milano



# COMUNE DI MILANO

## Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo

DOCUMENTO DEL 30 marzo 2015



## Introduzione

Il presente documento vuole essere uno strumento informativo che fornisce agli operatori del settore un quadro generale, non esaustivo, delle procedure amministrative e degli adempimenti normativi; in relazione alla specifica manifestazione temporanea di pubblico spettacolo che si intende realizzare potrebbero, infatti, essere necessarie integrazioni alla documentazione indicata, in ragione delle normative vigenti.

## Attività di intrattenimento

Per attività di intrattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza dell'intervento della pubblica amministrazione a garanzia di rilevanti interessi della collettività, rappresentati in particolare dall'incolumità e dall'ordine pubblico.

In particolare per **intrattenimento** si intendono attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico come ad esempio discoteche, parchi divertimento e giostre, mentre per **spettacolo** si intendono attività a cui il pubblico partecipa passivamente come nel caso di spettacoli di danza.

In generale le attività di intrattenimento o spettacolo **necessitano di autorizzazioni, salvo che lo spettacolo sia stato indetto nell'esercizio di una attività non imprenditoriale.**

Nessuna autorizzazione o licenza è richiesta, per esempio, per le riunioni a scopo di divertimento o di passatempo sia in circoli privati, riservati ai soli soci, sia in circoli aperti al pubblico, purché risulti che lo spettacolo non sia stato indetto nell'esercizio di una vera e propria attività imprenditoriale.

Dalla normativa e dalla giurisprudenza formatasi in materia<sup>1</sup> si ricava infatti che l'elemento discriminante, sul quale occorre basarsi per stabilire il carattere pubblico o privato di un'attività di spettacolo, è l'imprenditorialità o meno dell'iniziativa (N.B. non rileva invece il carattere di impresa o meno del soggetto organizzatore).

---

<sup>1</sup> "Non occorre la licenza per uno spettacolo dato all'interno di un circolo privato, qualora risulti che lo spettacolo non è stato indetto nell'esercizio di una vera e propria attività imprenditoriale" (Cass. Sez. I, 19.05.1978, n. 5869); "Non può considerarsi spettacolo pubblico... .. quello che si svolge in un luogo **riservato ai soci di un circolo**, anche se l'ammissione di esse non sia soggetta a forma rigida e gli spettacoli siano frequenti ed oggetto di pubblicità" (Cass. Sez. IV, 02.12.1966, n. 18); "Il locale ove vengono dati spettacoli ai quali chiunque può assistere previo contemporaneo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso, non è da considerarsi circolo privato, bensì luogo aperto al pubblico sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici ai fini degli artt. 68 e 80 T.u.l.p.s., dato che sussistendo in tal caso la possibilità di immediato ed indiscriminato accesso da parte di chiunque, il rilascio del tesserino con il quale lo spettatore acquista la qualità di socio del circolo... .. costituisce un semplice espediente per eludere l'obbligo di munirsi della prescritta licenza... .." (Cass. Sez. I, 02.10.1986);

## L'attività imprenditoriale

Per qualificarsi come svolta nell'esercizio di attività imprenditoriale, l'attività deve essere genericamente finalizzata al lucro - inteso come profitto in senso economico - ossia chi la esercita si prefigge di ricavare dalla stessa un profitto personale.<sup>2</sup>

L'attività imprenditoriale è caratterizzata quindi dalla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- pagamento del biglietto di ingresso, anche a mezzo di rilascio di tessere;
- pubblicità degli spettacoli a mezzo di giornali, radio, locandine od altro;
- caratteristiche dei locali tali da ritenere di essere in presenza di attività imprenditoriale;
- numero delle persone che accedono ai locali: necessitano di licenza per esempio le manifestazioni che si svolgono in spazi privati nei quali sia consentito l'ingresso con biglietto d'invito se, per il numero delle persone invitate o per altre circostanze, il numero degli accessi divenga rilevante;

Per poter svolgere una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo (manifestazione musicale, sportiva, danzante o espositiva quale mostre, concerti, eventi di varia natura, che si svolge in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precise) in spazi privati con carattere di imprenditorialità o in spazi pubblici occorre ottenere una

### **Licenza per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo**

La **licenza per le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo** è volta a verificare i seguenti requisiti:

#### **Requisiti soggettivi:**

- possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia D. Lgs 159 del 6 settembre 2011, in particolare ex art.67.

#### **Requisiti oggettivi:**

**Per manifestazioni che si svolgono in uno spazio chiuso**, ad esempio un cortile o capannone, **oppure in spazi aperti con utilizzo di strutture**, quali tribune e sedie, occorre il

---

<sup>2</sup> Art. 2082 del Codice Civile "E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi -

**parere di agibilità dello spazio** ai sensi dell'articolo 80 del R.D. n. 773/1931<sup>3</sup> **rilasciato dalla Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo**<sup>4</sup>.

**Qualora la manifestazione si ripeta con le medesime strutture ed impianti**, già autorizzati dalla Commissione di Vigilanza nei due anni precedenti, la stessa manifestazione potrà essere autorizzata direttamente dall'ufficio senza un nuovo intervento della Commissione.<sup>5</sup>

Occorre altresì

- concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, nel caso di spazi pubblici aperti, oppure
- dichiarazione che attesti la disponibilità dell'immobile, se è di proprietà privata, oppure
- concessione in uso temporaneo di spazi all'interno di edifici comunali.

**Per manifestazioni che si svolgono in luoghi all'aperto**, quali piazze e aree urbane **prive di strutture** specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, o in presenza di palchi o pedane e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché **installate in aree non accessibili al pubblico**, la manifestazione verrà autorizzata, con il rilascio licenza per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo da parte del Servizio Pubblici Spettacoli,

---

<sup>3</sup> Art. 80 del RD 773/1931 L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di avere fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

<sup>4</sup> La composizione delle Commissioni di Vigilanza, Comunali o Provinciali, è contenuta negli artt. 141-bis e 142 del R.D. 635/1940 e s.m.i.

Le competenze della CCV riguardano i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con una capienza inferiore o uguale a 1300 persone, gli altri locali o impianti con una capienza inferiore o uguale a 5000 persone, i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi inferiori o uguali ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Le competenze della CPV riguardano tutti gli immobili di proprietà comunale, i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con una capienza superiore a 1300 persone, gli altri locali o impianti con una capienza superiore a 5000 persone, i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

<sup>5</sup> Art. 141 RD 635 del 6 maggio 1940 come modificato dall'*art. 4 del DPR 311/2001* - Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.**

Licenze e Attività Ricettive - Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive del Comune di Milano, a seguito dell'**acquisizione di idoneità statica delle strutture allestite e di dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché dell'approntamento e dell'idoneità dei mezzi antincendio**<sup>6</sup>.

La licenza per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo è **sostituita dalla SCIA** (Segnalazione Certificata Inizio Attività), da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP),<sup>7</sup> **per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.**

Non occorre la licenza di esercizio per lo svolgimento di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo ma solo la **Licenza di agibilità temporanea** rilasciata dalla Commissione di Vigilanza<sup>8</sup> **per eventi teatrali, cinematografici e convegni/conferenze.**

---

<sup>6</sup> D.M. 19 agosto 1996 n. 927200 e s.m.i. titolo IX.

<sup>7</sup> Art. 68 TULPS come modificato dall'art. 164 comma 3 del DLGS 31 marzo 1998 n. 112 e dall'art. 7 comma 8-bis, lettera a) del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013 n. 112.

<sup>8</sup> Art. 68 del TULPS come modificato dall'art. 164 comma 3 del DLGS 31 marzo 1998 n. 112;

## **LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE**

Per ottenere la licenza di pubblico spettacolo/manifestazione temporanea occorre compilare l'apposito MODULO INTEGRATO disponibile presso lo "Sportello Manifestazioni Expo in Città" istituito dal Comune di Milano in Via Larga 12 (3<sup>a</sup> piano Stanza 348) ed allegare la documentazione necessaria precisata nel modulo stesso, corrispondendo le relative spese istruttorie<sup>9</sup> indicate nelle Delibere G.C. n. 839 del 20.04.2012 e n. 623 del 05.04.2013. Sul modulo va applicata la marca da bollo da € 16,00 su ogni foglio di 4 facciate.

➤ Vedi allegato 1) modulo integrato

**N.B.** per avere un quadro complessivo delle principali autorizzazioni comunali necessarie per realizzare una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo si veda lo schema riassuntivo in allegato

➤ Vedi allegato 2) scheda di sintesi

Il Modulo Integrato prevede, oltre a sezioni relative alle specifiche autorizzazioni, anche le seguenti sezioni da compilare sempre:

- Anagrafica;
- Informazioni generali;
- Autocertificazioni e dichiarazioni.

Le altre sezioni riguardano:

### ➤ **CONCESSIONE per OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

Per poter svolgere manifestazioni/eventi temporanei di pubblico spettacolo su un'area pubblica (piazze, strade o marciapiedi, aree pedonali e/o parchi e giardini) occorre ottenere la concessione per l'occupazione temporanea di suolo compilando l'apposita **sezione n. 5** del Modulo Integrato.

Al modulo vanno allegate, tra l'altro:

- n. 3 planimetrie dell'area interessata con l'inserimento degli elementi di occupazione
- n. 3 fotografie del luogo con fotomontaggio degli elementi di occupazione
- copia dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria
- Dichiarazione di accettazione da parte del richiedente di assumersi le spese relative al servizio di pulizia necessario in relazione alla tipologia di evento proposto

---

<sup>9</sup> Vedi Riepilogo spese principali a pag, 21

## ➤ **CONCESSIONE OCCUPAZIONE SPAZIO all'INTERNO di EDIFICIO COMUNALE**

Per poter svolgere manifestazioni/eventi temporanei di pubblico spettacolo all'interno degli edifici di proprietà comunale, inseriti nel catalogo degli spazi pubblicato sul sito [www.expoincitta.com](http://www.expoincitta.com), occorre presentare richiesta di concessione per l'occupazione temporanea dello spazio compilando l'apposita **sezione n. 6** del modulo integrato.

E' necessario, altresì, contattare il referente del settore comunale assegnatario dello spazio, i cui riferimenti sono indicati nella scheda del catalogo pubblicato sul sito [www.expoincitta.com](http://www.expoincitta.com), al fine di sottoscrivere un apposito provvedimento concessorio.

## ➤ **VIABILITA' E POLIZIA LOCALE**

Qualora la manifestazione/evento temporaneo di pubblico spettacolo renda necessario:

- la chiusura al traffico dell'area interessata dall'evento;
- l'autorizzazione al transito e sosta di automezzi per carico e scarico;
- la riserva di aree di sosta per automezzi;
- la scorta da parte del personale della Polizia Municipale;
- il blocco, potenziamento e/o deviazione dei mezzi ATM;
- l'eventuale assunzione di specifici provvedimenti viabilistici (divieti di sosta, di transito, ecc.) da parte dell'organo preposto della Polizia Locale

sarà necessario specificare tale richiesta come indicato nella **sezione n. 7** del Modulo Integrato.

### **Nota Bene:**

- Per manifestazioni che richiedano un intervento sulla pianificazione dei mezzi ATM, è indispensabile che tale modulo venga presentato almeno 30 gg. prima della data dell'evento per poter ottenere il rilascio della relativa autorizzazione, e che ci sia l'accettazione, da parte del richiedente, del preventivo redatto da ATM Servizi S.p.A. A tal fine nel relativo modulo (**Sezione 2** - Informazioni Generali) va indicata la previsione di affluenza di pubblico prevista dall'organizzatore per l'evento stesso, informazione questa necessaria al gestore del servizio di trasporto pubblico locale per pianificare il servizio e valutare l'eventuale necessità di un suo potenziamento.

## ➤ **ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

È possibile richiedere l'autorizzazione per esposizioni pubblicitarie (es. locandine, manifesti, ecc.) compilando l'apposita **sezione n. 8** del modulo integrato sopra richiamato, allegando:

- n.1 planimetria dell'area interessata in cui evidenziare l'esatto punto di esposizione mezzi;
- n.2 fotografie a colori riproducenti lo stato dei luoghi con rendering dei mezzi;

- n.1 disegno quotato riprodotto l'indicazione in scala non inferiore a 1:50 di forma, colore, misura materiale e località di esposizione mezzi e relativo testo messaggio.

## ➤ **IMPATTO ACUSTICO**

Le **manifestazioni musicali** devono garantire il rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Per tali adempimenti è prevista la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante le modalità di svolgimento delle manifestazioni musicali in relazione al contesto urbano adiacente il sito interessato dall'evento.

Nel caso di previsto superamento dei valori limite stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" le manifestazioni dovranno attenersi a quanto stabilito dalle "Linee di Indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile", approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n.1076 del 23 maggio 2014, allegate e pubblicate sul portale web del Comune di Milano. All'impatto acustico è dedicata la **sezione n. 14** del Modulo Integrato.

➤ Vedi allegato 3) "Linee di Indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile"

## ➤ **ATTIVITA' di VENDITA di PRODOTTI ALIMENTARI e NON/ SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI E BEVANDE**

Nell'ambito delle manifestazioni/eventi temporanei di pubblico spettacolo è possibile svolgere una attività di vendita di prodotti alimentari e non, nonché di somministrazione di alimenti e bevande **purché la stessa si configuri come attività NON prevalente.**


Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche fino a 21 gradi, per il consumo sul posto, in locali o in aree aperte al pubblico, attrezzate, ad esempio, con tavoli e sedie in modo da consentirne la permanenza e con l'utilizzo di stoviglie (piatti, posate, bicchieri, ecc.) di qualsiasi materiale ritenuto idoneo dalle leggi sanitarie vigenti.

Le varie attività di somministrazione sono state individuate dalla normativa statale (Legge 287/1991) che, in seguito, le Regioni hanno modificato ed ampliato a più riprese. Nella



Regione Lombardia la normativa applicata è quella del Testo Unico in materia di Commercio e Fiere L.R. n. 6/2010 (dagli articoli 61- 80), così come modificato dalla L. R. n. 3/2011.

Pertanto, laddove all'interno della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo si intenda svolgere anche una attività di vendita di prodotti alimentari e non/somministrazione di cibi e bevande, occorre compilare le apposite **sezioni n. 15** (se l'evento si svolge su area pubblica) **e 16** (se l'evento si svolge su area privata) del modulo integrato, allegando anche la SCIA Expo 2015 - (scaricabile dal sito: <http://fareimpresa.comune.milano.it> al seguente percorso: > Home > SCIA Expo 2015) corredata dal bollettino del versamento dell'importo di € 50,00 - effettuato sul c/c postale n. 14083273 intestato ad ASL Milano-Servizio Tesoreria, causale "Registrazione attività".

 Vedi Allegato 4) SCIA Expo 2015

### ➤ **MANIFESTAZIONE COMMERCIALE su AREA PUBBLICA**

Qualora la manifestazione temporanea preveda attività commerciali su area pubblica, quali ad esempio "mercatini tematici" con vendita di prodotti alimentari e non, somministrazione di alimenti e bevande, è necessario compilare l'apposita **sezione n.17** del modulo integrato, allegando:

- elenco operatori, completo dei relativi documenti di riconoscimento;
- modello SCIA Expo 2015 ai fini igienico sanitari nel caso di vendita e/o somministrazione, corredata dal bollettino del versamento di € 50,00, da effettuare su c/c postale n.° 14083273 intestato a ASL di Milano - Servizio Tesoreria, causale "Registrazione attività".

### ➤ **SPETTACOLI / MANIFESTAZIONI ITINERANTI SU VIE PUBBLICHE**

Qualora la manifestazione itinerante non rientri tra gli eventi per cui è richiesta la concessione per occupazione di suolo pubblico è necessario compilare l'apposita **sezione 18** del modulo integrato, allegando copia del contratto stipulato con AMSA per lo svolgimento del servizio di pulizia ed eventuale transennamento delle vie interessate dall'itinerario. Si può contattare l'Ufficio Commerciale AMSA al numero verde 800.241142.

### ➤ **IMPIANTI di ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

In casi eccezionali, qualora la manifestazione/evento temporaneo di pubblico spettacolo richieda lo spegnimento temporaneo di uno o più impianti di illuminazione pubblica è possibile presentare apposita istanza, indicando le zone interessate dallo spegnimento, i giorni e gli orari precisi.

Il richiedente dovrà inoltre:

1. ottenere dalla Questura di Milano - Ufficio di Gabinetto - il nulla osta alla sicurezza per lo spegnimento dei suddetti impianti;
2. sottoscrivere il relativo preventivo di A2A per accettazione dei costi relativi allo spegnimento degli impianti in oggetto

## SINTESI PROCEDURE CON E SENZA PARERE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

### 1) Licenza di esercizio per attività di pubblico spettacolo senza parere della Commissione di Vigilanza con applicazione del TITOLO IX D.M. 19 agosto 1996<sup>10</sup>

#### *In quali casi si verifica*

- Se l'evento si svolge in uno **SPAZIO APERTO**  
N.B.: chiostri, cortili, spazi delimitati da cancellate o simili sono assimilabili a SPAZI CHIUSI e rientrano quindi nel caso successivo (Procedura con Parere della Commissione di Vigilanza)
- e si verificano **tutte** le seguenti condizioni:
  - I. NON vi sono strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune e sedie;
  - II. palchi, pedane, strutture ed attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono collocate in aree non accessibili al pubblico (per esempio si trovano in aree transennate).

**N.B. per le manifestazioni di grande rilevanza che si tengono in spazi ampi (ad esempio piazze) e che presuppongono l'installazione di un palco e di impianti di diffusione di elevata potenza, indipendentemente dall'utilizzo o meno di impianti e strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, ecc) sarà necessario sottoporre l'istanza e la relativa documentazione tecnica all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza.**

#### *Cosa si deve fare*

E' necessario compilare la **sezione n. 9** del modulo integrato.

---

<sup>10</sup> Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1996, n. 214


## 2) Licenza di esercizio per attività di pubblico spettacolo con parere della Commissione di Vigilanza

### *In quali casi si verifica:*

- Se l'evento si svolge in uno **SPAZIO CHIUSO**  
N.B. anche un chiostro, un cortile o uno spazio aperto delimitato da cancellate o simili
- o se si verifica **anche una sola** delle seguenti condizioni:
  - I. vi sono strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune, sedie e transenne per il contenimento
  - II. palchi, pedane, strutture e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono collocate in aree accessibili al pubblico

### *Cosa si deve fare:*

E' necessario compilare l'apposita **sezione n. 10** del modulo integrato, allegando in triplice copia i seguenti documenti obbligatori oltre a quelli necessari indicati nel libretto "Regole di funzionamento e Documentazione tecnica a corredo delle domande per l'avvio dei procedimenti di agibilità":

 Vedi allegato 5) "Regole di funzionamento e Documentazione tecnica a corredo delle domande per l'avvio dei procedimenti di agibilità"

- Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante
  - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento,
  - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali,
  - le caratteristiche di reazione al fuoco;
- Elaborati grafici in scala 1/100 del locale/spazio, a firma di tecnico abilitato evidenziante
  - l'affollamento,
  - la sistemazione dei posti a sedere,
  - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo,
  - la disposizione del tipo di arredo e di allestimento,
  - l'ubicazione dei servizi igienici;
- Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante
  - i materiali e le modalità di utilizzo,

- i carichi e sovraccarichi,
- le modalità di ancoraggio,

Occorre inoltre presentare duplice copia della Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti e del Progetto relativo all'impianto elettrico.

Nel caso di applicazione dell'art. 4 lett. b) D.P.R. 311/2001 è necessario allegare, inoltre, una Relazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato con la quale si attesta che la configurazione, le strutture e gli impianti installati non sono mutati rispetto alla precedente manifestazione approvata dalla Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza con verbale avente data non anteriore ai due anni, da allegare in copia.

La documentazione utile ai fini della valutazione da parte della Commissione deve essere prodotta entro 12 giorni prima dell'evento.

**La Commissione di vigilanza esamina la documentazione e:**

- a. esprime un parere positivo o negativo**
- b. determina eventuali prescrizioni**
- c. effettua un sopralluogo<sup>11</sup> in esito al quale richiede la documentazione sotto riportata, ove necessaria:**
  1. Certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato per tutte le strutture installate.
  2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a firma di tecnico abilitato.
  3. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui alla legge DM 37/08 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice e/o verbale di collaudo a firma di tecnico abilitato.

La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. Nel caso di impianto elettrico derivato da impianto fisso esistente dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione attestante che l'impianto nel suo complesso, a partire dal punto di alimentazione dell'impianto fisso, è rispondente alle norme vigenti. Dovrà inoltre essere sempre disponibile la

---

<sup>11</sup> Art. 141 RD 635 del 6 maggio 1940 come modificato dall'art. 1 D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293 "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza dei locali o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno."

dichiarazione di conformità dell'impianto fisso e la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

4. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo posti in opera, corredati della rispettiva dichiarazione di conformità e da una dichiarazione da cui risulti che le condizioni di impiego e di posa in opera di detti materiali sono conformi a quelle indicate sui rispettivi certificati di omologazione nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti.
5. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas alle norme UNI-CIG. Nei casi previsti dovrà essere prodotta la ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando Vigili del Fuoco.

N.B. Per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza (ma non il Parere) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato.<sup>12</sup>

**Si precisa che, nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.**

N.B. Nei casi di eventi teatrali, cinematografici e convegni/conferenze (in cui la Commissione di Vigilanza rilascia una Licenza di agibilità temporanea<sup>13</sup>, nonché nel caso di spettacoli/manifestazioni temporanee fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio (in cui la licenza di esercizio per attività di pubblico spettacolo è sostituita dalla SCIA), è necessario compilare la sezione n. 12 del Modulo Integrato.

---

<sup>12</sup> Vedi nota 11.

<sup>13</sup> Art. 68 del TULPS come modificato dall'art. 164 comma 3 del DLGS 31 marzo 1998 n. 112;


PROCEDIMENTO RILASCIO LICENZE TEMPORANEE



Rilascio Licenze Temporanee: procedimento



- Area di competenza SETTORE OCCUPAZIONE SUOLO
- Area di competenza SETTORE COMMERCIO
- Area di competenza CCV (Commissione Comunale Vigilanza)
- Area di competenza SETTORE PUBBLICITA'
- Area di competenza SETTORE AMBIENTE



Settore Commercio SUAP e Attività Produttive

## EVENTI CONNESSI AL PROGETTO “EXPO IN CITTA’”

Per gli eventi che si intende realizzare durante i 6 mesi dell’Esposizione Universale Milano 2015 all’interno del progetto Expo in Città, occorre compilare l’apposita domanda presente sul sito [www.expoincitta.com](http://www.expoincitta.com) al fine di ottenere il diritto all’utilizzo del marchio Expo in Città, da parte del Comitato di Coordinamento.

Ricevuta la comunicazione in merito alla decisione del suddetto Comitato l’operatore, entro la data ivi indicata, deve presentare allo Sportello Manifestazioni Expo in Città, in via Larga 12, istanza formale compilando il Modulo Integrato nelle sezioni di interesse.



## SICUREZZA DEI LAVORATORI (a cura della A.S.L. Milano- Dipartimento Prevenzione Medica)

Agli obblighi connessi alla sicurezza sul lavoro è dedicata la **sezione n. 19** del Modulo integrato.

Quando la realizzazione di una manifestazione richiede l'impiego di lavoratori a qualsiasi titolo subordinati, compresi i lavoratori volontari, si dovrà provvedere alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione salute e sicurezza sul lavoro. In particolare le attività di allestimento e disallestimento di opere ed impianti da impiegarsi temporaneamente durante gli eventi, così come le fasi di intrattenimento, ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008.

Per tutelare il fondamentale diritto alla salute ed al lavoro sicuro la suddetta norma impone alcuni obblighi in capo ai vari soggetti che possono intervenire nella realizzazione di una manifestazione.

Tra le figure che rivestono un ruolo di rilievo e sui quali ricadono obblighi sanzionati a norma di legge, vi sono:

- Committente, inteso come la persona per conto della quale le opere vengono realizzate, che coincide con il soggetto che affida il contratto;
- Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti;
- Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o mezzi tecnici;
- Datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici;
- Lavoratori autonomi che sono incaricati della realizzazione di parte dell'opera;

A seconda del livello di "coinvolgimento" nell'affidamento o nella gestione dell'appalto, ognuna di queste figure dovrà garantire il pieno rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni di legge loro pertinenti al fine di tutelare la salute e sicurezza di lavoratori e delle persone in genere.

Il Committente dovrà adempiere agli obblighi di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI) e, se le attività rientrano tra quelle previste nell'allegato X del D.Lgs. 81/2008, agli obblighi previsti dagli articoli 90, 99, 101 del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza cantieri temporanei e mobili).

Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti hanno l'obbligo di progettare opere e impianti per l'evento rispettando i principi di salute e sicurezza sul lavoro valutando anche i rischi legati al montaggio di strutture ed impianti complessi.

Installatori e montatori devono effettuare l'installazione o il montaggio di impianti, attrezzature di lavoro o mezzi tecnici, attenendosi alle norme e alle istruzioni di fabbricanti e progettisti in modo da non compromettere la sicurezza dei lavoratori che li utilizzeranno e del pubblico che successivamente parteciperà all'evento.

I datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed esecutrici dovranno, loro volta, adempiere agli obblighi di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI) e, se le attività rientrano tra quelle

previste nell'allegato X del D.Lgs. 81/2008, agli obblighi previsti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008 per i cantieri temporanei e mobili.

Lavoratori autonomi che sono incaricati della realizzazione di parte dell'opera devono rispettare le prescrizioni di sicurezza previste per il cantiere specifico.

Per una corretta e sicura gestione delle attività di allestimento e disallestimento si forniscono di seguito alcune indicazioni di carattere generale, non esaustive ma certamente di indirizzo.

### **Cosa si deve fare :**

Nella fase di progettazione dell'evento il Committente degli eventi deve:

- Acquisire le seguenti informazioni minime necessarie per la scelta della location e per eseguire in sicurezza gli allestimenti:
  - dimensioni del luogo in cui si prevede l'installazione delle strutture temporanee anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi prefabbricati da installare e le relative attrezzature di lavoro;
  - portanza del terreno e della pavimentazione installata nel luogo dell'evento, in relazione ai carichi massimi ammissibili ed alle eventuali sollecitazioni, indotte dall'opera temporanea e dalle attrezzature di lavoro e veicoli motorizzati impiegati;
  - portate di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento in quota di elementi prefabbricati o altre attrezzature ed impianti
  - caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra presenti in situ;
- tenere in considerazione, all'atto della progettazione delle attività, i tempi di lavoro, e l'organizzazione dei turni di lavoro per garantire adeguato riposo per i lavoratori programmando adeguatamente le attività e le relative giornate di lavoro;
- favorire il più ampio coinvolgimento del Coordinatore per la Sicurezza, qualora nominato, nelle valutazioni progettuali ai fine di garantire una corretta ed idonea progettazione della sicurezza, sensibilizzando gli attori della progettazione artistica;
- richiedere ai datori di lavoro delle imprese esecutrici la presenza nel sito allestitivo di almeno un preposto così come definito dall'articolo 2 comma 1 lettera e) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nominato ai sensi 16 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dotato di idonea formazione ed adeguata esperienza professionale;
- prevedere che i contratti stipulati con le imprese affidatarie ed esecutrici di lavori riportino l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte del Committente di ogni subappalto di lavori.

In alcuni casi le attività di montaggio e smontaggio di opere ed impianti temporanei ricadono nel campo di applicazione del capo I del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal Decreto interministeriale del 22 luglio 2014.

- Opere rientranti tra quelle elencate nell'allegato X del D.Lgs. 81/2008
- altre opere rientranti nel campo di applicazione D.L. 22 luglio 2014

**Cosa si deve fare (elenco non esaustivo di tutti gli obblighi previsti dall'art. 90 e seguenti del D.Lgs. 81/2008) :**

- 1. Qualora sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, designare contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione;**
- 2. Qualora sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, designare prima dell'affidamento dei lavori il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;**
- 3. Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;**
- 4. Trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, alla ASL ed alla DTL la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs. 81/2008.**

in cantiere dovrà essere presente la seguente documentazione (elenco non esaustivo):

- Nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 90 comma 3 e comma 4 del D. Lgs. 81/08;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal CSP ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 81/08 contenente anche le informazioni circa l'avvenuto coordinamento con i responsabili dell'area che ospiterà l'evento
- planimetria riportante il layout di cantiere (accessi , aree di deposito , transito , vie di fuga etc.)
- nominativi delle imprese (italiane e straniere) che effettuano le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee e dei relativi elementi accessori, facchinaggio e installazione degli impianti, corredati dai relativi contratti di appalto/sub appalto, qualora già stipulati;
- Piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici che saranno presenti in cantiere, sia italiane che straniere, redatti ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 81/08, firmati in originale, certamente datati ed in lingua italiana;
- Atti di avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese operanti in cantiere, sia italiane che straniere, così come previsto dall'art. 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. 81/08;
- Notifica preliminare ai sensi dell'articolo 99 del D.Lgs. 81/2008;
- Dati identificativi del committente/responsabile dei lavori così come definito dall'art 89 comma 1 lettera b), c) del D. Lgs. 81/08;
- Attestati di formazione, ad opera dei datori di lavoro, specifico per mansione, di tutti lavoratori presenti in cantiere, alla luce dell'entrata in vigore dei nuovi accordi Stato Regioni circa la formazione generale dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008) e la specifica formazione del personale addetto alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro (art. 73 comma 4 D.Lgs. 81/2008);

- Attestati di formazione, ad opera dei datori di lavoro del personale incaricato della gestione delle emergenze, antincendio e primo soccorso corredato da relative nomine e attestati di formazione ed aggiornamento specifici così come previsto dal D.M. 388/03 e dalla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DCFORM n. 0005987 del 23/02/11;
- elenco dei preposti di ciascuna impresa operante in cantiere, corredato da relativa nomina ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 81/08 e attestazione dell'avvenuta formazione con specifico riferimento alle modalità e contenuti previsti dai recenti Accordi Stato Regione;
- con riferimento agli apparecchi di sollevamento:
  - copia dei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi di sollevamento che verranno impiegati in cantiere,
  - copia dei risultati dei controlli degli ultimi tre anni, per ogni apparecchio di sollevamento ai sensi dell'articolo 71 comma 9 del D.Lgs. 81/2008;
  - copia del registro di controllo previsto dall'art. 71 comma 4 del D.Lgs. 81/2008;
  - certificazioni di conformità CE di ogni apparecchio di sollevamento, riportante i numeri di fabbrica/di serie delle attrezzature di lavoro.
  - denuncia di prima installazione all'INAIL (ad esclusione degli apparecchi di sollevamento denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici ad una o più funi" e non rientranti nella definizione di cui alla norma UNI ISO 4306 - 1, secondo quanto stabilito dalla circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13/08/2012);
  - dati identificativi del proprietario di tali attrezzature e dell'azienda/e installatrice/i o utilizzatrice/i;
  - documentazione tecnica circa i sistemi di controllo e comando degli apparecchi di sollevamento (motor controller);
- organigramma di cantiere ove vengano riportati dettagliatamente i nominativi ed i compiti in tema di salute e sicurezza di ciascun responsabile delle imprese esecutrici, comprese quelle straniere e dei professionisti incaricati di gestire le attività (allegato al PSC);
- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici temporanei di cantiere.

Qualora le attività di allestimento e disallestimento non ricadano nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ovvero nel campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014 dovranno comunque essere ottemperate le prescrizioni di cui al titolo I e seguenti del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l'art 26 del D.Lgs. 81/2008.

In tale ipotesi presso il sito allestitivo dovrà essere presente almeno copia della presente documentazione (elenco non esaustivo):

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal Datore di Lavoro Committente delle attività e condiviso dai datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in cantiere;

- Documentazione di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, per ogni impresa operante in cantiere;
- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici temporanei qualora utilizzati durante le fasi di allestimento o disallestimento;
- Con riferimento agli apparecchi di sollevamento:
  - copia dei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi di sollevamento che verranno impiegati in cantiere,
  - copia dei risultati dei controlli degli ultimi tre anni, per ogni apparecchio di sollevamento ai sensi dell'articolo 71 comma 9 del D.Lgs. 81/2008;
  - copia del registro di controllo previsto dall'art. 71 comma 4 del D.Lgs. 81/2008;
  - certificazioni di conformità CE di ogni apparecchio di sollevamento, riportante i numeri di fabbrica/di serie delle attrezzature di lavoro.
  - denuncia di prima installazione all'INAIL (ad esclusione degli apparecchi di sollevamento denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici ad una o più funi" e non rientranti nella definizione di cui alla norma UNI ISO 4306 - 1, secondo quanto stabilito dalla circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13/08/2012);
  - dati identificativi del proprietario di tali attrezzature e dell'azienda/e installatrice/i o utilizzatrice/i;
  - documentazione tecnica circa i sistemi di controllo e comando degli apparecchi di sollevamento (motor controller).
- Attestati di formazione, ad opera dei datori di lavoro, specifico per mansione, di tutti lavoratori presenti in cantiere, alla luce dell'entrata in vigore dei nuovi accordi Stato Regioni circa la formazione generale dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008) e la specifica formazione del personale addetto alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro (art. 73 comma 4 D.Lgs. 81/2008);
- Attestati di formazione, ad opera dei datori di lavoro del personale incaricato della gestione delle emergenze, antincendio e primo soccorso corredato da relative nomine e attestati di formazione ed aggiornamento specifici così come previsto dal D.M. 388/03 e dalla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DCFORM n. 0005987 del 23/02/11;

***Da ricordare:***

Ogni impresa dovrà inoltre rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e riferito ai rischi specifici legati alla propria attività lavorativa.

Queste raccomandazioni trovano applicazione di legge anche nel caso in cui non siano previsti atti autorizzativi per l'effettuazione dell'evento.

\*\*\*\*\*

La **Sezione n. 20** del modulo integrato "Tutela del Lavoro" prevede l'indicazione dell'elenco delle imprese sub-affidatarie con la relativa scheda anagrafica per ciascuna impresa individuata.

## RIEPILOGO SPESE PRINCIPALI A CARICO DELL'OPERATORE

Per poter ottenere le necessarie autorizzazioni ai fini dello svolgimento di manifestazioni/eventi temporanei di pubblico spettacolo, occorre sostenere le spese indicate nel prospetto riepilogativo seguente:

Marca da bollo su ogni istanza o, nel caso di eventi complessi, sul Modulo Integrato	€ 16,00 per le istanze trasmesse in via telematica; € 16,00 su ogni foglio di 4 facciate per le pratiche cartacee
Canone di occupazione suolo pubblico (COSAP)	Vedi Tariffe sul sito <a href="http://www.comune.milano.it">www.comune.milano.it</a> al seguente percorso: Home > Come fare per > Pagare tasse e tributi > COSAP > Cosap: come pagare
Spese istruttoria Modulo Integrato	Sul c/c postale n. 59897280 intestato a Servizio Occupazione Suolo e Sottosuolo Pubblico, causale: "Spese istruttorie": <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 60,00 (per richieste occupazioni temporanee di suolo pubblico che prevedono contestualmente esposizioni pubblicitarie e/o attività commerciali e/o di somministrazione e/o di pubblico spettacolo)</li> <li>- € 50,00 (per richieste di occupazione temporanea per grandi eventi di notevole impatto - concerti , moda, ecc.)</li> <li>- € 25,00 (per richieste occupazioni temporanee semplici; e per richieste occupazioni temporanee presentate da associazioni Onlus con vendita)</li> </ul>
Corrispettivo immobile comunale dato in concessione	Contattare il referente indicato nella singola scheda del catalogo degli spazi, pubblicato sul sito <a href="http://www.expoincitta.com">www.expoincitta.com</a>
Fidejussione/ deposito cauzionale a garanzia dei danni subiti dall'immobile comunale dato in concessione, per il caso di mancata riconsegna nei termini stabiliti, per danni causati al bene pubblico o per la salvaguardia della pavimentazione o del verde pubblico	In relazione al pregio dell'immobile, della pavimentazione o se su area verde. Tale specifica sarà contenuta nel provvedimento concessorio.
Spese per eventuale pulizia (contratto Amsa per spazi aperti)	Contattare l'Ufficio Commerciale AMSA al numero verde 800.241142
Spese predisposizione documentazione tecnica (relazioni tecniche, elaborati grafici, asseverazioni, ...)	Quantificazione a cura degli operatori.

Versamento ASL tramite bollettino postale per SCIA	€ 50,00 da effettuare sul c/c postale n.° 14083273 intestato a ASL di Milano - Servizio Tesoreria -, causale "Registrazione attività".
Pagamento diritti SIAE, se dovuti	Vedi sito <a href="http://www.siae.it">www.siae.it</a>
Marca da bollo per rilascio autorizzazione finale	€ 16,00 per le istanze trasmesse in via telematica; € 16,00 su ogni foglio di 4 facciate per le pratiche cartacee
Spese di segreteria	€ 1,04
Servizi di Polizia Locale resi a privati per assistenza eventi/manifestazioni	€26,00/ora (Agenti di PL -viabilità e servizio d'ordine) €29,00/ora (Ufficiali di PL- coordinamento) €20,00/ora (Auto PL -servizio controllo e presidio traffico) €10,00/ora (Moto PL -servizio scorte)
Spese transennamento e segnaletica stradale di supporto	Vedi tabelle costi AMSA e/o contattare l'Ufficio Commerciale al numero verde 800.241142.
spese relative all'eventuale deviazione dei mezzi pubblici o al potenziamento/prolungamento orario degli stessi.	Quantificati dal gestore del servizio A.T.M. Servizi S.p.A. e per i quali si richiede esplicita accettazione di preventivo
Spese per eventuale spegnimento temporaneo dei corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione pubblica	Quantificati dal gestore del servizio A2A S.p.A. e per i quali si richiede esplicita accettazione di preventivo

N.B. ulteriori spese potrebbero essere richieste dai singoli Settori competenti in ragione della specificità dell'evento/manifestazione che si intende realizzare.

**Allegati:**

1 - Modulo integrato

2 - Scheda di Sintesi - Manifestazioni Temporanee di Pubblico Spettacolo: Principali Autorizzazioni Comunali da acquisire;

3 - Allegato A alla Deliberazione G.C. n. 1076 del 23.05.2014 "Linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile";

4 - SCIA Expo 2015 per attività di vendita di prodotti e alimentari e non / somministrazione di alimenti e bevande;

5 - Regole di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Documentazione tecnica a corredo delle domande per l'avvio dei procedimenti di agibilità.